

Registrato a Bergamo

II - 7 LUG 2022

Al sensi dell'art. 82 c. 3 D.Lvo 117/2017
atto esente dall'imposta di registro e bollo
per adeguamenti e integrazioni normative

Associazione VISIONI TEATRALI APS
Via Ada Negri, n. 1
Gorle (BG)
Codice Fiscale 95234760163
Partita IVA 04403980164



al n. 1409 Serie 3

con Euro

ESEN-5

L. FUNZIONARIO
(Giuseppe G. Fioranza)

G. G. Fioranza

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 31/05/2022

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele Beretta

Il giorno 31 Maggio 2022, alle ore 19:00, si è riunita presso la sede sociale sita in Gorle (BG), Via Ada Negri, n. 1, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "VISIONI TEATRALI APS", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Ferranti Daniela, funge da segretario/a verbalizzante Lombardi Antonella.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:45.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

Daniela Ferranti

A. Lombardi



DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA
Ufficio Provinciale di Registro 2
Sede in Via...
Il presente atto costituisce allegato al Registro al n. 1409 del 7/10/2022 con G. 858 NT
IL FUNZIONARIO
G. G. Fiorucci
G. G. Fiorucci

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
CONSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"VISIONI TEATRALI A.P.S."

Art.1 - Denominazione e sede

1.1 È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice Civile e ai sensi del d.lgs. 117/2017 l'Associazione di Promozione Sociale, senza scopi di lucro, denominata

"VISIONI TEATRALI A.P.S."

di seguito denominata Associazione.

1.2 L'Associazione ha sede in GORLE (BG), via Ada Negri n. 1 ed ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie; il Consiglio direttivo è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell'associazione senza che ciò costituisca modifica statutaria.

1.3 L'Associazione è costituita da individui e organizzazioni liberamente associati.

Art.2 - Finalità e durata

2.1 L'Associazione è aconfessionale, apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa persegue finalità di promozione della cultura dell'incontro e della relazione fra le persone mediante l'educazione alla teatralità, il teatro e l'arte in tutte le sue forme.

2.2 L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

2.3 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

2.4 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.3 - Attività

3.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi art. 5 del D.lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

3.2 In particolare l'associazione si propone di:

l) sperimentare progetti rivolti alla comunicazione artistica, teatrale, musicale e multimediale;

- II) costruire reti con Enti pubblici e privati di volontariato, nazionale e internazionale;
- III) progettare percorsi di diffusione culturale in ambito nazionale e internazionale tramite spettacoli teatrali, eventi, rassegne, convegni, manifestazioni, percorsi interattivi e materiale promozionale;
- IV) attivare progetti di formazione anche tramite docenza attraverso le tecniche teatrali e performative nei settori: socio-assistenziale, sociale, scolastico, del volontariato, aziendale, di teatro professionale e amatoriale e televisivo;
- V) attivare progetti dedicati al mondo degli anziani;
- VI) attuare progetti nel campo della marginalità e del disagio;
- VII) progettare e realizzare format teatrali, performativi e musicali, al fine di alimentare la dimensione sociale e culturale, coniugando il patrimonio storico dei territori con l'aspetto aggregativo e comunitario dei suoi abitanti.

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Proviviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento entro 60 giorni. La decisione è inappellabile.

4.6 Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

4.7 I soci sono classificati in tre distinte categorie:

- ✓ *Soci Fondatori*: sono coloro che hanno costituito inizialmente l'associazione. Ad eccezione del primo esercizio finanziario essi dovranno pagare l'eventuale quota associativa annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo

- ✓ *Soci Ordinari*: sono tutti coloro che frequentano l'associazione partecipando alle attività proposte e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo
- ✓ *Soci Onorari*: sono persone, Enti o Istituzioni distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione e divulgazione della cultura e dell'arte, ed insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio Direttivo o del Presidente. Hanno funzione simbolica e di rappresentanza.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1 Tutti i soci hanno diritto di voto.

5.2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.3 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4 L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

6.1 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2 Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3 L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4 Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1 Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio direttivo,
- 3) il Presidente.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'Assemblea

8.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3 Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8.6 L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

8.7 Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente,
- b) elezione del Consiglio direttivo,
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo
- f) approvazione del programma annuale dell'associazione,
- g) approvazione i regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;

h) ratifica della quota di adesione annuale.

8.8 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.9 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. E' ammesso un voto di delega.

8.10 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.11 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.12 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.13 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - Il Consiglio direttivo

9.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri. Il Consiglio direttivo rimane in carica 3 esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

9.2 La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3 Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4 Il Consiglio direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
- f) determina l'importo della quota annuale di adesione;
- g) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

h) varia la sede legale dell'associazione.

9.5 Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6 Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

9.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.10 - Presidente, Vice Presidente, Segretario

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

10.2 Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

10.3 Il Segretario tesoriere provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

10.4 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Art.11 - I mezzi finanziari

11.1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

11.3 L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

11.4 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 12 - Scritture contabili

12.1 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art.13 - Rendiconto economico finanziario

13.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Il rendiconto economico finanziario predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

13.3 L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

13.4 L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

13.5 È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.14 - Libri sociali obbligatori

14.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art.15 - Volontari

15.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

15.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

15.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

15.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

15.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

15.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

Art.16 - Revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo

16.1 Le proposte di revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo, possono essere presentate all'assemblea, almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art.17 - Modifiche dello statuto

17.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dal consiglio direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.18 - Scioglimento

18.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

18.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

18.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art.19 - Controversie

19.1 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Consiglio direttivo, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

19.2 L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

19.3 Il Consiglio direttivo decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

Art.20 - Rinvio a leggi

20.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

